

# STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



## **Art. 1) Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA **ONDANOMALA**" (A. S. D. Ondanomala) con sede legale ad Ancona (Ancona) Via Panzini, 27.

## **Art. 2) Scopi e finalità**

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio con quanto previsto dal Codice Civile, la quale intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative. Essa opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, in particolare si propone:

- di diffondere la conoscenza della pratica nautica e dell'attività velica in particolare, dei mezzi di navigazione, della flora e fauna marina, della geografia marina e costiera, del vivere e conoscere il mare e favorire lo sviluppo di un consapevole rapporto tra l'uomo e l'ambiente, in particolare incoraggiando attività volte ad un approfondimento della conoscenza e della tutela dell'ambiente marino.
- L'Associazione promuove tutte le attività e le manifestazioni tese alla diffusione di questa pratica sportiva, intesa, non solo come momento sportivo, ma soprattutto come attività formativa, elemento di socializzazione e tutela della salute a tutte le età ed insostituibile strumento di crescita nell'età evolutiva.
- L'Associazione diffonde la conoscenza della pratica nautica e dell'attività velica tramite uscite giornaliere o crociere, didattico-ricreative, in barca a vela, la partecipazione a regate, dibattiti, convegni e mostre fotografiche attinenti; su richiesta organizza corsi di vela, corsi sulla gestione e sulla organizzazione della barca, sulla costruzione e sul mantenimento, corsi di meteorologia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. E' espressamente esclusa ogni attività professionistica, ai sensi di legge.

L'Associazione può acquistare, gestire o locare strutture, attrezzature e mezzi, anche nautici, idonei alla pratica della specialità sportiva dilettantistica di cui sopra, può stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione può affiliarsi ad una Federazione Nazionale o Ente di Promozione Sportiva il cui Statuto e Regolamenti si impegna a far rispettare ai propri associati.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre Associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

## **Art. 3) Durata**

La durata dell'Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4) Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, dalle quote associative, da elargizioni o contributi di enti pubblici, privati, persone fisiche o soci, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione può essere costituito dagli eventuali versamenti e/o apporti effettuati dai soci fondatori. Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione dispone delle seguenti risorse: la quota d'iscrizione ordinaria, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria; la quota d'iscrizione socio sostenitore, in misura libera o eventualmente fissata dall'Assemblea; eventuali versamenti liberali effettuati dai soci fondatori o da tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione; redditi derivanti dal suo patrimonio; introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi; contributi ordinari o straordinari da stabilirsi o annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, o in casi eccezionali, e da contributi di enti pubblici e privati, pubblica amministrazione, enti locali, enti in genere, istituti di credito o persone fisiche; risorse finanziarie reperite attraverso la conclusione di contratti aventi natura commerciale con terzi.

L'Assemblea stabilisce annualmente la quota ordinaria sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, nonché eventuali quote specifiche per gli associati che intendono usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali. I contributi per l'anno in corso sono dovuti qualunque sia il momento dell'iscrizione da parte dei nuovi soci e nel caso il socio sia dimissionario. I versamenti, compresi quelli al fondo di dotazione iniziale, possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione, può farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento. L'adesione all'Associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; è facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, tale versamenti non creano differenti diritti di partecipazione. Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi. I Soci, che non provvedono, nei 30 gg. successivi l'inizio dell'anno sociale, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente.

#### **Art. 5) Soci**

- **Requisiti dei soci.** Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno, inoltre, essere soci Associazioni, circoli, enti pubblici o privati aventi finalità sportive, nonché scopi sociali ed umanitari, non in contrasto con quelli della presente Associazione. Le modalità di iscrizione alla associazione sono precisate, se non specificate altrove, nell'eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo o dal Segretario Generale, se previsto, in apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte dei soci.
- **Ammissione dei soci.** L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori è libera, previa domanda su modulo opportunamente predisposto. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui la domanda è accolta, ad eccezione dei tesseramenti il giorno stesso della partecipazione a gare o manifestazioni sportive o ricreative. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta, per ogni associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea.
- **Categorie dei soci.** Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: Fondatori Armatori, Ordinari Armatori; Ordinari, Onorari, Sostenitori.
  - Gli **Associati Fondatori** sono coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione. Inoltre mettono a disposizione le loro imbarcazioni per le attività sociali e versano spontaneamente una quota, non inferiore alla quota ordinaria e naturalmente partecipano alle attività sociali.
  - Sono **Associati Ordinari**, coloro che partecipano alle attività sociali e a fronte di ciò pagano la quota associativa ordinaria annuale stabilita dall'Assemblea Ordinaria.
  - Gli **Associati Onorari** (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale.
  - Sono **Associati Sostenitori** coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, non inferiore alla quota ordinaria, a favore dell'Associazione.
- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purchè la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 6) Organi**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale.

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del giorno in occasione della sua convocazione. L'Assemblea è composta dai soci fondatori, onorari, sostenitori e ordinari. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Rendiconto sociale. Inoltre: Provvede alla elezione del Presidente e dei Consiglieri, qualora non sia previsto al momento della costituzione dall'atto costitutivo, ed, in seguito, a scadenza di ogni mandato; Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa; Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa; Discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo; Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge; Fissa le quote di ammissione e dei contributi associativi; Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria: Delibera sulle modifiche al presente statuto; Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge; Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente. Può essere inoltre convocata su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci, aventi diritto di voto. L'Assemblea potrà tenersi, o presso la sede sociale, o presso altri luoghi, determinati di volta in volta al momento della convocazione. La comunicazione di convocazione mediante invito per lettera raccomandata o email con richiesta di conferma lettura indirizzata a tutti i soci a cura della presidenza e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni e la convocazione può avvenire anche in altre forme. L'Assemblea in questo caso si considererà validamente costituita se sarà presente la metà più uno dei soci, in prima convocazione. Tutti i soci hanno diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione, e possono farsi rappresentare da un altro socio, previa delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberazioni straordinarie occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza, e solo per quella Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti. Le votazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo. Per argomenti di particolare importanza la votazione può aver luogo a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti, o astenuti dal voto.

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, se non previsto nell'atto costitutivo e rimane in carica 4 anni, è rieleggibile. Può accedere alla carica di Presidente, con esclusione per la nomina da atto costitutivo, qualunque socio, con diritto di voto, che sia iscritto all'Associazione da almeno 4 anni, a meno di carenza assoluta di requisiti. Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio, inoltre la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità. Il Presidente sottopone il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sei Consiglieri; è possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di Segretario, di Vice Presidente e di Tesoriere. I componenti rimangono in carica per 4 anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali; sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; redigere l'eventuale Regolamento interno; amministra il patrimonio sociale; delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario eccedente l'ordinaria amministrazione; predisporre i bilanci; delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci; delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti; procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; nomina commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali, delibera sulla adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico almeno quattro giorni prima. Di tali riunioni sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione dell'assemblea dei soci. Per la validità delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima Assemblea dei soci. Dalla nomina di Consigliere potrebbe conseguire un compenso, da definire in sede di Consiglio, in relazione alle attività svolte; rimane salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

### **Art. 7) Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia prevista per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare e realizzare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 8) Scioglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Bilanci/Rendiconti** L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno, eccetto il primo anno in cui l'esercizio sociale inizia dal giorno di registrazione.

### **Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo e i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno devolute esclusivamente al giudizio, secondo le norme del Codice di Procedura Civile e delle Speciali, di un arbitro unico che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Tribunale in cui ha sede la società. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I, e nel libro V del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamenti della FIV/UISP.

Il Presidente



Il Segretario

